

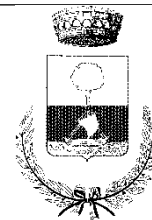
COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	210
del	17/07/2026
(registro settoriale)	79

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico redazione progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dei lavori di 'Messa in sicurezza tratto di pavimentazione di Via Zirotti' – Codice CIG BC70065697.
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 49 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, integrato con note di aggiornamento;
- n. 50 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 31.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026/2028."
- la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e relativi allegati;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2024 del 30.12.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Cristina Bonardi sino al 31.12.2027;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il "Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia comunitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2026;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26/05/2022 è stato approvato l'accordo del Distretto del Commercio Centro lago bresciano: creazione, sviluppo e promozione del distretto commerciale Riviera degli Ulivi (DID_BS_26), di cui la Comunità Montana del Sebino Bresciano è Capofila;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 06/02/2026 è stata approvata la bozza di Accordo di Distretto Diffuso del commercio riconosciuto Centro lago bresciano: creazione, sviluppo e promozione del distretto commerciale Riviera degli Ulivi (DID_BS_26), in cui viene inserito il Comune di Iseo come nuovo aderente;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27.03.2026 è stato modificato l'articolo 6 dell'accordo di Distretto Diffuso del commercio riconosciuto Centro lago bresciano: creazione, sviluppo e promozione del distretto commerciale Riviera degli Ulivi (DID_BS_26),

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. XII/5702 del 2 febbraio 2026 che ha stabilito i 'Criteri attuativi del bando a favore dei distretti del commercio 2026';
- il D.d.u.o. di Regione Lombardia del 16 marzo 2026 – n. 3333 – D.G. Sviluppo economico con il quale è stato approvato il 'Bando a favore dei Distretti del Commercio 2026',

CONSIDERATO che:

- la volontà dell'amministrazione è di accedere al bando di cui sopra mediante candidatura di un intervento di messa in sicurezza di un tratto di pavimentazione in Via Zirotti, mediante la sostituzione delle lastre di pietra che si presentano pesantemente ammalorate;
- la Comunità del Sebino Bresciano, in qualità di capofila, dovrà presentare la domanda di finanziamento entro le ore 16:00 del 31 luglio 2026 e la stessa dovrà includere il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere proposte, come previsto al punto B.1 del bando di cui sopra;

DATO ATTO pertanto che:

- si rende necessario redigere celermente un progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 41 comma 5 bis del D.lgs. n. 36/2023 al fine di procedere alla domanda di ammissione al finanziamento a valere sul 'Bando a favore dei Distretti del Commercio 2026';
- vi è l'impossibilità oggettiva di tipo qualitativo, oltre che di impegni di personale in ordine a compiti già assegnati d'ufficio, di eseguire le prestazioni all'interno dell'ente, per cui si rende necessario indispensabile il ricorso a specifiche figure tecniche esterne qualificate;

RITENUTO che si rende necessario:

- incaricare un tecnico abilitato per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui sopra;
- procedere celermente all'indizione della procedura per il servizio tecnico di che trattasi e all'aggiudicazione della stessa;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, incaricando celermente un tecnico abilitato;

DATO ATTO che, alla luce dell'istruttoria svolta dall'ufficio, considerato l'importo del servizio, inferiore a € 140.000,000, per la stessa non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- a seguito della recente modifica apportata dall'art. 2 del correttivo al D. Lgs. n. 36/2023 (decreto legislativo 209/2024) all'art. 11 del Codice, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 deve contenere anche l'indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ***Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:*** redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al fine di presentare domanda di ammissione al contributo 'Bando a favore dei Distretti del Commercio 2026' entro venerdì 31 luglio 2026;
- ***Importo del contratto:*** € 3.188,63 oltre cassa 4%;
- ***Forma del contratto:*** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ***Modalità di scelta del contraente:*** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- ***Clausole ritenute essenziali:*** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- o l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- o ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- o ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- o che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 (esente sotto i 40.000 euro);
- o il professionista non ha dipendenti, come da dichiarazione agli atti;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che:

- con Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 è stato chiarito che a partire dal 01.01.2024, in ossequio agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- con Comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2024 tale termine stato rinviato al 01.10.2024, con successivo Comunicato del 28.06.2024 è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2024, limitatamente per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, l'obbligo di acquisire il CIG mediante le piattaforme di approvvigionamento digitali (PAD), prevedendo, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, una modalità suppletiva rappresentata dall'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- con Comunicato del Presidente ANAC del 18.12.2024 il suddetto termine è stato prolungato sino al 30.06.2025;
- con Comunicato del Presidente ANAC del 18.06.2025 è stata prorogata la possibilità di utilizzare tale interfaccia web **senza scadenza**:
 - per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
 - per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto sopra indicato, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente codice CIG: **BC70065697**;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che in data 17.07.2026 a mezzo mail è stata chiesta offerta per l'affidamento di che trattasi all'Arch. Antonio Bellogini con studio a Iseo (BS) in Via Antonioli, n. 7, iscritto all'albo degli architetti di Brescia al n. 2116, in quanto in possesso di idonea competenza in materia oggetto di affidamento e che si è reso disponibile a redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica celermente e rispettando i tempi previsti dal bando di cui sopra, quantificando il corrispettivo a base dell'affidamento in € 3.623,44, ai sensi del DM 17.06.2016, riferito ad un importo presunto dei lavori a base d'asta di 130.000,00;

DATO ATTO che con pec pervenuta al protocollo comunale n. 07445 del 17/07/2026 il professionista di cui sopra ha offerto di eseguire le prestazioni in parola applicando uno sconto del 12% sul corrispettivo proposto, per un compenso pertanto di € 3.188,63, oltre cassa 4% pari a € 127,55 per un totale di € 3.316,18, dichiarando altresì di avvalersi del regime fiscale forfettario;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'Arch. Antonio Bellogini con studio a Iseo (BS) in Via Antonioli, n. 7 – (P.Iva 02599060981) le attività in parola per un importo di € 3.188,63, oltre cassa 4% pari a € 127,55 per un totale di € 3.316,18, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RILEVATI il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RITENUTO necessario provvedere in merito,

DETERMINA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminata l'offerta e ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico:

-Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) D.lgs. n. 36/2023 delle prestazioni in parola all'Arch. Antonio Bellogini con studio a Iseo (BS) in Via Antonioli, n. 7 – (P.Iva 02599060981) per un importo di € 3.188,63, oltre cassa 4% pari a € 127,55 per un totale di € 3.316,18, alle condizioni di cui all'offerta acquisita dall'ente, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

-Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2026-2027-2028, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2026

- Impegno di € 3.316,18;
- Capitolo D.lgs. 118/2011: n. 10160 Art. 3021 a denominazione "Prestazioni professionali per incarichi tecnici";
- Missione 1 - Programma 6 "Ufficio tecnico";
- Piano dei Conti - codice voce 1.03.02.11.999 – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;

-Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

-Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di **ricevimento** da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

-Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC del 19.12.2023, pubblicata sulla GU n. 9 del 12.01.2024; favore

-Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

-Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qui pervenuta in data 08.07.2026 prot. 007053 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

-Di dare atto l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

-Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

-Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 05.10.2023, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

-Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

-Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Cristina Bonardi)
- F.to digitalmente -